



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Polizia Locale

Capitolato Speciale di Appalto

CIG 6059074A08

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale concerne l'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di n. 12 motocicli occorrenti per le esigenze del Servizio Autonomo Polizia Locale – Unità Operativa Tutela Ambientale ed assistenza omnia complessiva per la durata della garanzia.

ART. 2 – Caratteristiche dell'appalto

Tipo:	Motociclo tipo scooter
Cilindrata:	da 250cc a 300cc
Ruota anteriore:	16
Ruota posteriore:	14/16
Raffreddamento:	A liquido
Colore:	Bianco
Consegna:	60 gg. dalla data dell'ordinativo
Immatricolazione:	ad uso esclusivo Polizia Municipale, con targa Polizia Locale
Garanzia:	della casa costruttrice, ai sensi di legge, estesa anche all'allestimento

QUANTITA' TOTALE **n. 12 (dodici)**

Allestimento:

- Bauletto posteriore con cilindretto di chiusura;
- Parabrezza;
- Sirena bitonale;
- 2 faretto anteriori stroboscopici di colore blu;
- Un lampeggiante posteriore blu;
- Grafica Polizia Locale (scritte identificative "Polizia Municipale Napoli – Tutela Ambientale");

ART. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto e terminerà con il completamento della fornitura e comunque con la scadenza della garanzia.

ART. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto, comprensivo di oneri di immatricolazione e di qualsiasi altro onere, è pari ad **€ 51.600,00 oltre IVA per € 11.352,00 per un totale complessivo di € 62.952,00.**

Non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI.

ART. 4 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs.163/06 e s.m.i., dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto e sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del medesimo decreto.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. **82 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.** nei confronti di quella impresa che avrà praticato unicamente il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché considerata congrua e conveniente.

Ove la gara vada deserta al primo esperimento essa verrà nuovamente esperita con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, e verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Aggiudicazione provvisoria sarà fatta a cura della Commissione di gara.

L'Aggiudicazione **definitiva** avverrà a mezzo di determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

ART. 5 – Stipula del contratto

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.

La stipula del contratto è subordinata, altresì, dall'acquisizione delle informative antimafia previste dall'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli – ANCI Campania. Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.L.vo 163/06 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 7 – Liquidazione delle fatture e svincolo della cauzione

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato presso il Servizio C.U.A.G. gli adempimenti contrattuali stabiliti.

L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo il superamento del collaudo dell'intera fornitura.

Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà la competente Direzione Centrale Servizi Finanziari – Ragioneria Generale - Controllo Spese - in forza di atti di liquidazione resi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, sulla base delle fatture commerciali, contabilmente riscontrate, prodotte dall'impresa.

Il C.U.A.G. disporrà lo svincolo della cauzione in forza dell'attestazione che in tal senso inoltrerà il Servizio competente, successivamente all'avvenuta esecuzione di tutto quanto commesso all'assuntore, definita ogni eventuale pendenza o controversia.

ART. 8 – Responsabilità dell'appaltatore

La ditta aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati nei confronti della stessa Amministrazione.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 9 – Contestazione

Nel caso di imperfezioni e/o difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto alle caratteristiche richieste, che risultino all'evidenza o emergano da verifiche successive, l'ente ha il diritto di respingere, e la ditta aggiudicataria l'obbligo di ritirare i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste, o per altre ragioni inaccettabili. La ditta, in tal caso, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che le verrà indicato con lettera di contestazione, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dalla ditta, l'ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico della ditta, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

ART. 10 – Penalità

La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto o da altri contratti che la società stessa abbia in corso con l'ente, oppure sulla cauzione se i crediti dovessero essere mancanti e/o insufficienti.

L'applicazione della penale verrà notificata alla ditta nei seguenti casi:

- a) In caso di ritardo totale o parziale della fornitura si applicherà la **penale dell'1%** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna, calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo fino ad un massimo di trenta gg.

Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato per l'effettuata fornitura.

L'Amministrazione avrà diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e le altre previste, nonché di rivalersi dei danni eventualmente subiti anche sulla cauzione definitiva appositamente costituita.

Nel caso in cui l'aggiudicatario trascurasse l'adempimento delle presenti prescrizioni e condizioni, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, recedere dal contratto in danno dello stesso aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 11 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

La Stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento, come dallo stesso previsto all'articolo 2 comma 3.

Nel caso violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5 % del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al codice di comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del contratto. In caso di eventuale ulteriore reiterazione della violazione delle norme di cui al richiamato Codice si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale da applicarsi nei limiti indicati verrà determinata dal Dirigente o dal RUP in relazione alla gravità della violazione, alla entità del danno effettivo subito nella esecuzione del contratto, condotte al Codice e/o danno all'immagine.

In tutti i casi di violazione di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della Stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il Codice di Comportamento è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Napoli – www.comune.napoli.it – nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali.

Art. 12 – Oneri dell'appalto

A carico dell'aggiudicataria ricadranno le spese di contratto, accessorie e conseguenti al contratto stesso.

L' I.V.A. cederà a carico del Comune.

Art. 13 – Osservanza delle disposizioni legislative

L'appalto sarà regolato dal Protocollo di Legalità e dal presente Capitolato Speciale e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni

relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

Art. 14 – Definizione delle vertenze

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria con esclusione, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, della cognizione dei collegi arbitrali.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

Art. 15 – Subappalto

L'affidamento in subappalto è previsto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il valore complessivo subappaltabile non potrà eccedere il 30% del valore dell'appalto.

Art. 16 – Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 17– Efficacia del contratto d'appalto

L'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. - potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
- 3) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura, per un periodo superiore a 10 giorni;
- 4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 6) nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel

Art. 19 – Decadenza dell'appalto

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al D.Lgs. 8.8.94 n. 490, potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire.

La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

Il Comandante ad Interim
Col. Dr. Ciro Esposito